

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 768-A

## RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE MONTINI)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
E MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI  
(FANFANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO  
(ANDREOTTI)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO  
(MEDICI)

*alla Presidenza l'8 gennaio 1959*

Approvazione ed esecuzione dello Scambio di Note tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America relativo al programma di assistenza alimentare all'infanzia dell'Amministrazione per le Attività assistenziali italiane ed internazionali (A. A. I.) effettuato in Roma l'8 maggio 1958

*Presentata alla Presidenza il 14 maggio 1959*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La deficienza di alimentazione in notevoli zone del nostro Paese è cosa risaputa. Tanto più grave si presenta il problema sotto l'aspetto della nutrizione, cioè di una alimentazione che corrisponda alle esigenze naturali della vita umana, esigenze che sono oggi scientificamente qualificate e per cui si può e si deve parlare anche di una politica della nutrizione in riguardo ai bisogni, allo sviluppo della popolazione.

Ancora più sentito è il problema dell'alimentazione e della nutrizione nel riguardo del settore dell'infanzia nel nostro Paese. Si calcola con una certa approssimazione che bisogna provvedere al vitto per circa due milioni di bambini. Intendiamo per vitto almeno un pasto o una refezione al giorno.

Attualmente nelle Scuole, attraverso i refettori scolastici, negli asili infantili e negli istituti educativi si provvede giornalmente a tale assistenza per il numero di 1.529.331

bambini. Tale assistenza, fondata ormai su 15 anni di esperienza, ha potuto raggiungere una distribuzione regolare con delle assegnazioni viveri discretamente qualificate. Ma i mezzi messi a disposizione dalla pubblica finanza non sono affatto sufficienti a raggiungere quel minimo che pur sarebbe necessario per non avere delle distribuzioni disordinate o insufficienti.

La regolare assistenza alimentare ai bambini è nata dagli aiuti delle Nazioni alleate dopo la guerra e si è proseguita successivamente con degli aiuti provenienti dal Governo degli Stati Uniti. Attualmente l'assistenza regolare ai bambini avviene attraverso un contributo del Governo italiano per 5 miliardi annui e per il resto si integra con aiuti che gli U. S. A. hanno generosamente messo a disposizione. Nel 1955 venne infatti pattuito, con uno scambio di note, fra il nostro Governo e gli U. S. A. un rifornimento regolare per tre anni, dopo di che il Governo italiano si impegnava a proseguire il programma assistenziale con mezzi propri, completando la predetta spesa di 5 miliardi. Ma la situazione di bilancio del Governo italiano non ha consentito l'assolvimento dell'impegno.

Come è detto nella Relazione ministeriale; con lo Scambio di Note dell'8 maggio 1958 che forma oggetto del presente disegno di legge, il Governo degli Stati Uniti di America si è impegnato di assegnare al Governo Italiano nuove aliquote di eccedenza agricole per un valore complessivo massimo di 6,5 milioni di dollari da impiegare nell'esercizio 1958-59. Con questi nuovi aiuti sarà possibile, sia continuare il programma al livello stabilito per l'esercizio 1957-58 sia disporre un ulteriore ampliamento del medesimo nelle zone più depresse del Paese.

Il miglioramento dell'assistenza in tali zone costituisce una delle condizioni poste dal Governo degli Stati Uniti per la concessione di nuovi aiuti e risponde ad una reale esigenza; durante il decorso triennio si è infatti constatato che nonostante le ampie proporzioni del programma e la particolare estensione che esso ha nel Mezzogiorno, sussistono ancora in tali zone vaste esigenze, così come sussistono nelle Isole.

L'ampliamento del programma a tali zone è nella misura di 115.000 unità da assistere, con quelle forme di integrazione alimentare che sarà possibile organizzare in località attualmente non raggiunte dall'assistenza e prive di strutture adeguate. Dove sarà possibile si organizzerà la regolare refezione

calda, negli altri casi si ricorrerà alla distribuzione di merende e di bottigliette di latte sterilizzato.

L'altra condizione posta dal Governo U. S. A. è che il Governo italiano assuma l'impegno di aumentare i mezzi destinati al programma integrando le disponibilità di bilancio dell'A. A. I. in modo da assicurare la copertura degli oneri che lo svolgimento del programma stesso comporta.

Da quanto sopra deriva l'impegno di una maggiore spesa, a carico del Tesoro italiano, di 1.750 milioni di lire, giustificata sia dal livello degli aiuti U. S. A. limitati ad una quota pari a quella del terzo anno del precedente Accordo (6,5 milioni di dollari), sia dal costo dell'ampliamento del programma sopra descritto.

Questo impegno finanziario consentirà però lo svolgimento dell'assistenza alimentare in favore di circa 1.600.000 bambini bisognosi, mediante l'erogazione di viveri che nel loro complesso hanno un valore di mercato di 9.500 milioni di lire.

\* \* \*

Onorevoli colleghi! È necessario forse ricordare che gli aiuti alimentari di cui si tratta seguono una caratteristica linea di programma: e cioè tali aiuti si concretano in merci che debbono diventare refezioni e debbono distribuirsi senza alcuna dispersione. Infatti i viveri sono assegnati per numero di conviventi e quindi non è possibile sottrarre merci senza che i conviventi stessi vengano privati del mezzo alimentare che è offerto e quindi immediatamente constatabile. Di più va sottolineato che coi programmi dell'A. A. I. si tratta di fornire alimenti a chi non avrebbe assolutamente mezzi per acquistarli sul mercato. Da ciò due conseguenze, *la prima* che è facilissimo il controllo a che nessuna delle merci importate devii comunque verso la vendita e la speculazione, *seconda* che le merci importate non costituiscono affatto una concorrenza che abbassi di qualche maniera i prezzi di mercato di merci analoghe prodotte sul nostro territorio.

Ma vi è una terza conseguenza positiva da mettere in rilievo e cioè che una politica assistenziale di nutrizione del bambino genera la creazione del futuro consumatore di beni che oggi in certe zone non sono affatto consumati o consumati in misura insufficiente e non comparabile con quella cui potrà provvedere il mercato agricolo nei suoi prevedibili sviluppi. Tutto ciò rientra in una larga visione di politica assistenziale, ma rientra altresì

## III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

in una visione concreta di politica nutrizionistica connessa con le linee essenziali della nostra politica sociale.

Onorevoli Colleghi! Il programma di assistenza alimentare alla infanzia che è attualmente in corso nel nostro Paese è uno dei necessari ed inderogabili impegni verso la nostra popolazione. Anche con l'andar del tempo non si può — almeno per parecchi anni — prospettare una riduzione che sarebbe una insana economia. Si pensi che in certe zone ove oggi pure avviene la distribu-

zione, nei giorni non scolastici, il bambino si riduce al cibo insufficiente di pane e cipolla o simili! La base di una nutrizione, se non completa, almeno sufficiente è la ragione prima di ogni sviluppo sano del Paese e di un'orientazione qualificata dell'assistenza nel periodo pre-scolastico.

Per questi motivi riteniamo di dover proporre la ratifica del disegno di legge che viene oggi sottoposto alla nostra approvazione.

MONTINI, *Relatore.*

**DISEGNO DI LEGGE**  
**DEL MINISTERO**

ART. 1.

È approvato lo Scambio di Note tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America relativo al programma di assistenza alimentare all'infanzia dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali (A. A. I.), effettuato in Roma l'8 maggio 1958.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di Note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore.

ART. 3.

L'esecuzione dell'Accordo di cui all'articolo 1 è curata, ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1947, n. 1006, ratificato con legge 3 aprile 1953, n. 296, dall'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed Internazionali, a favore della quale è autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 1.750.000.000 di cui lire 1.500 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1958-59 e lire 250 milioni a carico dell'esercizio 1959-60.

ART. 4.

All'onere relativo all'esercizio 1958-59 si farà fronte con riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo n. 685 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio.

ART. 5.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**DISEGNO DI LEGGE**  
**DELLA COMMISSIONE**

ART. 1.

*Identico.*

ART. 2.

*Identico.*

ART. 3.

*Identico.*

ART. 4.

*Identico.*

ART. 5.

*Identico.*